



COMUNE DI SASSARI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA
MEDIANTE L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO
ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL
COMUNE DI SASSARI .**

Sommario

1 INDICAZIONI GENERALI.....	4
1.1 Oggetto dell'Appalto.....	4
1.2 Quadro economico-finanziario.....	4
1.3 Importo dell'Appalto.....	5
1.4 Durata dell'Appalto.....	6
1.5 <i>Revisione prezzi</i>	6
1.6 <i>Modifica del contratto in corso di esecuzione</i>	6
1.7 Garanzia definitiva e polizza assicurativa.....	7
1.7.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto.....	7
1.7.2 Polizza assicurativa.....	7
1.8 Clausola risolutiva espressa.....	7
1.9 Recesso.....	8
1.10 Collegio Consultivo Tecnico.....	9
1.11 Referente responsabile del Servizio.....	10
2 REQUISITO DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	10
3 CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI.....	10
3.1 Caratteristiche grafiche della card.....	10
3.2 Specifiche tecniche delle card.....	10
4 ATTIVAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO.....	11
5 RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO.....	11
5.1 Contenuto della Richiesta di Approvvigionamento.....	11
5.2 Ricezione e verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento.....	12
5.3 Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento.....	12
6 GESTIONE DELLE CARD.....	12
6.1 Consegna delle card.....	12
6.2 Ricarica delle card.....	13
6.3 <i>Sostituzione di card – card di nuova immissione</i>	13
6.4 Furto o smarrimento delle card.....	13
7 SPENDIBILITÀ E RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI.....	13
7.1 Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo (Decreto Mise n. 122/2017).....	13
7.2 Spendibilità dei Buoni pasto – termine temporale di utilizzo.....	14
7.3 Buoni pasto scaduti.....	14
8 CARATTERISTICHE DELLA RETE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI E OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	14
8.1 Numerosità degli esercizi.....	15
8.2 Obblighi relativi alla rete degli esercizi convenzionati.....	16
8.3 Obblighi relativi al pagamento agli esercenti.....	16
8.4 Obblighi relativi al modello di funzionamento del Buono pasto elettronico.....	17
9 FATTURAZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI E PAGAMENTI.....	18
10 INTERESSI DI MORA.....	18
11 VERIFICHE ISPETTIVE.....	19
11.1 Verifiche ispettive pre-stipula.....	19
11.1.1 <i>Modalità di esecuzione</i>	19
11.1.2 Esito delle verifiche ispettive.....	19
11.2 Verifiche ispettive post-stipula.....	19
11.2.1 Verifiche ispettive relative agli Esercizi convenzionati.....	20
11.2.2 Esito del controllo.....	20

11.2.3 Verifiche ispettive relative al rispetto degli impegni assunti in sede di offerta relativamente alla percentuale di commissione e ai termini di pagamento verso gli Esercenti.....	21
12 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E REPORTISTICA.....	21
13 PENALI.....	21
13.1 Difformità nella ricarica delle card.....	21
13.2 Difformità relative alle caratteristiche del buono pasto.....	22
13.3 Difformità relative al convenzionamento.....	22
13.4 Difformità riscontrate in fase di controllo.....	22
14 ALLEGATI.....	23

1 Indicazioni generali

1.1 Oggetto dell'Appalto

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto elettronici, di valore nominale pari a €. 7,00, da erogarsi a favore di questa Amministrazione ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima così come regolamentate dalla documentazione dell'Appalto e dal successivo Contratto.

Il valore nominale dei Buoni pasto rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto elettronici.

L'aggiudicatario è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'Appalto, oltre a quanto previsto nel presente capitolato, anche in ragione di quanto proposto nell'offerta tecnica. Il mancato rispetto degli impegni assunti con la propria offerta tecnica, secondo la tempistica prevista, potrà comportare l'applicazione delle penali contrattuali e, se del caso, la risoluzione del contratto stipulato all'esito della procedura di gara.

Le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione del seguente Appalto.

1.2 Quadro economico-finanziario

Voci		Valore
Base d'asta soggetta a ribasso (costo quadriennale del servizio IVA esclusa)		€ 1.394.400,00
Importo opzione proroga (articolo 120, comma 10 del Codice)		€ 1.394.400,00
Importo massimo modifica 20% (articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice)		€ 278.880,00
Importo massimo modifica 20% (articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice) su opzione proroga		€ 278.880,00
Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento (articolo 120, comma 9 del Codice)		€ 278.880,00
Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento (articolo 120, comma 9 del Codice) su opzione proroga		€ 278.880,00
Importo stimato dell'appalto (esclusa IVA)		€ 3.904.320,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		€ 244.680,00
- Iva su base d'asta (4%)	€ 55.776,00	
- Iva su opzione proroga (4%)	€ 55.776,00	
- Iva su opzione modifica 20% (4%)	€ 11.155,20	
- Iva su opzione modifica 20% proroga (4%)	€ 11.155,20	
- Iva su opzione quinto d'obbligo (4%)	€ 11.155,20	

- Iva su opzione quinto d'obbligo proroga (4%)	€ 11.155,20	
- contributo ANAC (delibera n. 610 del 19/12/2023)	€ 660,00	
- Incentivo ex art. 45 del D. Lgs 36/2023 (costo quadriennale del servizio IVA esclusa)	€ 27.888,00	
- Incentivo ex art. 45 del D. Lgs 36/2023 (articolo 120, comma 10 del Codice) proroga	€ 27.888,00	
- Incentivo ex art. 45 del D. Lgs 36/2023 (articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice)	€ 5.577,60	
- Incentivo ex art. 45 del D. Lgs 36/2023 (articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice) su opzione proroga	€ 5.577,60	
- Incentivo ex art. 45 del D. Lgs 36/2023 (articolo 120, comma 9 del Codice)	€ 5.577,60	
- Incentivo ex art. 45 del D. Lgs 36/2023 (articolo 120, comma 9 del Codice) su opzione proroga	€ 5.577,60	
- Collegio Consultivo tecnico ex art. 215 del D. Lgs 36/2023 (1/2 dello 0,5% dell'importo stimato dell'appalto) per 4 anni	€ 4.880,40	
- Collegio Consultivo tecnico ex art. 215 del D. Lgs 36/2023 (1/2 dello 0,5% dell'importo stimato dell'appalto) per 4 anni eventuale opzione proroga	€ 4.880,40	
Totale complessivo inclusa IVA		€ 4.149.000,00

1.3 Importo dell'Appalto

L'importo complessivo dell'Appalto risulterà pari al valore nominale dei buoni pasto per il numero dei buoni pasto e pertanto pari a Euro 7,00 + IVA (4%), così come risulta nel dettaglio riportato nella Tabella seguente:

Numero buoni pasto	Valore nominale buoni pasto	Importo complessivo dell'Appalto (Totale base d'asta dei singoli lotti) in € IVA esclusa
199.200	7,00	1.394.400,00

La stima dell'importo necessario all'acquisizione del servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di Buoni Pasto elettronici – importo complessivo stimato ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023 – è stata effettuata con riferimento al quantitativo medio annuale di buoni pasto erogati, calcolato sulla base dei dati storici in possesso dell'Amministrazione Comunale e di incrementi di personale dipendente avente diritto al buono

Pertanto la quantità di buoni pasto richiesti potrà variare nel corso dell'esecuzione del contratto e dunque non sarà possibile riconoscere all'aggiudicatario un quantitativo minimo di buoni pasto.

Resta inteso che il corrispettivo del servizio dovrà essere calcolato in funzione dei buoni pasto effettivamente erogati dal Fornitore per il costo del singolo buono determinato a seguito del ribasso offerto in sede di gara. A tale importo sarà applicata l'I.V.A. ai sensi di legge.

1.4 Durata dell'Appalto

L'Appalto dovrà avere una durata pari a **48 mesi** a decorrere dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna del servizio.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare il contratto, alle stesse o alle migliori condizioni eventualmente rinvenibili sul mercato, per una durata pari a massimo ulteriori 48 mesi.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

1.5 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, la stazione appaltante utilizzerà le somme a disposizione secondo le previsioni del comma 5 del succitato art. 60 del Codice.

1.6 Modifica del contratto in corso di esecuzione

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nella misura del 20% in aumento o diminuzione, senza una nuova procedura di affidamento, nei seguenti casi :

- aumentato o diminuito fabbisogno annuo di buoni pasto elettronici dovuto a nuove assunzioni e/o pensionamenti, lavoro straordinario e/o modifiche organizzative inerenti il personale dell'Amministrazione Comunale;
- variazione del valore nominale del buono pasto elettronico per decisione dell'Amministrazione o a causa di intervenute modifiche normative in merito;

Il valore massimo stimato della modifica in aumento o diminuzione è pari a € 278.880,00 (€ 1.394.400,00 X 20%), oltre I.V.A. (4%).

Indipendentemente da quanto testé rappresentato, l'importo potrà essere ridotto del tutto o in parte unilateralmente dall'Amministrazione Contraente per mutamenti di carattere organizzativo con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con Pec.

In ogni caso il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che, nel caso in cui il n° di buoni pasto elettronici complessivamente ordinati alla scadenza del contratto fosse inferiore al quantitativo presunto indicato in gara, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività ed effettuare le forniture di buoni pasto di volta in volta richiesti.

A fronte di tali richieste di diminuzione dell'Importo il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del Codice: : qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il valore massimo stimato della modifica in aumento o diminuzione è pari a € 278.880,00 (€ 1.394.400,00 X 20%), oltre I.V.A. (4%).

1.7 Garanzia definitiva e polizza assicurativa

1.7.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia definitiva che dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 117 richiamato.

1.7.2 Polizza assicurativa

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto dell'Amministrazione comunale e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto del contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà presentare all'Amministrazione, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, una polizza assicurativa, rilasciata da primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per danni cagionati a Terzi, compresa l'Amministrazione comunale.

L'aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata del contratto ed a trasmettere al servizio comunale competente, ad ogni scadenza di polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con caratteristiche almeno analoghe a quelle della polizza presentata in sede di stipula del contratto.

Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore a €. 2.000.000,00;
- massimale RCO per sinistro e per persona non inferiore a € 2.000.000,00;
- i massimali dovranno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO;
- non dovrà prevedere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/anno essere opposta/e ai terzi e/o all'Amministrazione appaltante.

Nel caso che l'aggiudicatario sia un R.T.I. le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento orizzontale e con responsabilità proquota nel caso di raggruppamento verticale.

Resta inteso che l'aggiudicatario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

1.8 Clausola risolutiva espressa

L'amministrazione, potrà risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e fermi restando tutti i rimedi previsti dalla legge e/o dal Contratto, nei seguenti casi:

- a) si siano verificate le situazioni di cui all'art. 122, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- c) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
- d) nel caso eventuale di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo dell'appalto;
- e) nel caso di subappalto non autorizzato dal Committente;
- f) nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- g) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- h) nel caso di ingiustificata sospensione del servizio ;
- i) nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- j) nel caso di insorgenza a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale;
- k) cessazione dell'esercizio da parte dell'Appaltatore;
- l) l'Appaltatore non si attenga ai programmi cronologici approvati dal Committente, ovvero se si verificassero per 3 volte consegne con ritardi superiori al numero massimo di giorni indicato;
- m) nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto venga meno in capo all'Appaltatore, anche uno soltanto dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023; La risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e all'Appaltatore sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali opposizioni. In caso di risoluzione del contratto, verranno compensate le prestazioni eseguite che siano state riconosciute idonee a insindacabile giudizio del Committente.
- n) Il Committente potrà altresì risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023., qualora si siano verificate le situazioni di cui al comma 1, lett. a), b) e d). Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

1.9 Recesso

- a) In conformità alla disposizione legislativa di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, qualora durante l'esecuzione del contratto venisse attivata una nuova convenzione Consip o altra centrale regionale riguardante l'oggetto della presente gara, contenente **condizioni economiche migliori** per la stazione appaltante (ribasso maggiore rispetto a quello offerto dall'aggiudicatario) l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto con preavviso di 15 giorni da trasmettere via pec. L'Amministrazione, in alternativa al recesso, si riserva la potestà di chiedere all'aggiudicatario la disponibilità ad adeguare il ribasso offerto in relazione a quello presente nella nuova convenzione secondo la seguente formula:

Nuovo ribasso offerto dall'aggiudicatario= Ribasso nuova Convenzione Consip +0,01%.

Qualora l'aggiudicatario non aderisca a quanto richiesto dalla stazione appaltante, entro 15 gg dalla richiesta, l'Amministrazione procederà al recesso ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, così come prescritto dal predetto art. 1 comma 13 del D.L.95/2012.

In tal caso l'operatore economico avrà diritto unicamente al corrispettivo dovuto per i buoni pasto già ordinati e ricaricati. Resteranno a suo carico senza diritto di rimborso le spese sostenute per la partecipazione alla gara e la sottoscrizione del contratto.

b) Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di **giusta causa**, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- La Stazione appaltante, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via pec.
- Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
- L'Amministrazione Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
- In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

1.10 Collegio Consultivo Tecnico

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto, dovrà essere costituito un collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del D.lgs 36/2023.

I componenti del Collegio Consultivo Tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti (stazione appaltante ed aggiudicatario del presente appalto nella misura del 50%) proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte;

1.11 Referente responsabile del Servizio

Il Fornitore, all'atto della stipula del Contratto, comunicherà all'Amministrazione il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico e indirizzo di posta elettronica) del referente responsabile del Servizio nei confronti dell'Amministrazione, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Tale referente dovrà essere reperibile telefonicamente e per posta elettronica dalle ore 8.30 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, in caso di sua assenza dovrà provvedere a nominare un sostituto comunicando all'Amministrazione il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico e indirizzo di posta elettronica).

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, eventuali modifiche del nominativo precedentemente indicato.

2 Requisito di partecipazione ed esecuzione del servizio

Il Fornitore deve essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001 nel settore del servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto cartacei e/o elettronici, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

7. PRINCIPALI ASPETTI NORMATIVI

Il servizio sostitutivo di mensa può essere erogato attraverso l'emissione di buoni pasto cartacei o tramite card elettronica ed è disciplinato dall'art. 131 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., così come integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 122 del 7 giugno 2017 e s.m.i. che definisce le caratteristiche dei buoni pasto, la modalità di utilizzo degli stessi (uso cumulato fino a 8 buoni pasto), la tipologia degli esercizi abilitati ad erogare tale servizio, gli elementi caratterizzanti gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

3 Caratteristiche dei Buoni pasto elettronici

I buoni pasto elettronici, su richiesta della Stazione Appaltante, saranno nominativi. Essi dovranno possedere le caratteristiche di cui all'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico).

3.1 Caratteristiche grafiche della card

Le caratteristiche grafiche delle card saranno: logo a colori dell'Amministrazione.

Le informazioni da riportare sulla card sono le seguenti:

- denominazione dell'Amministrazione;
- numero di matricola e nominativo dell'utilizzatore (se richiesti).

3.2 Specifiche tecniche delle card

Le card multiservizio (servizi erogati dal Fornitore), conformi alla norma ISO/IEC 7816 – 1/2/3/4, devono essere a microprocessore, con identificativo della card/utilizzatore presente sul chip.

Al riguardo si precisa che le card dovranno consentire di aggiungere ulteriori servizi anche successivamente all'emissione della card (senza dover ritirare le card). Resta inteso che il buono pasto dovrà avere una gestione separata (partizione) rispetto agli eventuali ulteriori servizi presenti sulla card. Le card dovranno essere dotate di banda magnetica ad alta coercitività e riportare l'identificativo dell'utilizzatore, per l'eventuale uso da parte dell'Amministrazione, in linea con le eventuali specifiche indicate dall'Amministrazione medesima.

4 Attivazione e regolamentazione del Servizio

Ai fini dell'attivazione del servizio, al termine dell'aggiudicazione dell'Appalto, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore aggiudicatario il termine per avviare i convenzionamenti degli esercizi, di cui al successivo par. 8.

Entro tale termine il Fornitore invierà all'Amministrazione l'Elenco degli esercizi convenzionati (cfr. par. 8); l'Amministrazione provvederà a verificare tale Elenco, nei termini e nelle modalità definite al successivo par. 8. Effettuate le verifiche di competenza procederà alla stipula del contratto e all'attivazione del servizio.

L'Amministrazione, in concomitanza con la stipula, comunicherà i soggetti (uffici e/o persone fisiche) delegati ad emettere le Richieste di Approvvigionamento; i nominativi di tali soggetti delegati e l'eventuale variazione degli stessi dovranno essere comunicati formalmente e tempestivamente al Fornitore.

L'Amministrazione, successivamente alla stipula, comunicherà al Fornitore i dati necessari alla fatturazione e ogni altro dato ritenuto utile ai fini del successivo avvio del servizio, nonché l'anagrafica degli utilizzatori dei buoni pasto.

5 Richiesta di Approvvigionamento

La Stazione Appaltante richiederà la fornitura dei Buoni pasto, oggetto del Contratto stipulato, attraverso le Richieste di Approvvigionamento, secondo un modello trasmesso al Fornitore via e-mail o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti.

Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione - entro 7 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto - una casella di posta elettronica per l'invio dei file relativi alle Richieste di Approvvigionamento.

Il Fornitore per gestire le Richieste di Approvvigionamento tramite il proprio portale potrà assegnare ai soggetti delegati ad emettere le Richieste di Approvvigionamento un identificativo (es. *user id* e *una password*) secondo le modalità organizzative del Fornitore.

Le Amministrazioni hanno la facoltà, da esercitare entro 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocarla avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile anche per l'Amministrazione Contraente. In tal caso, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti.

5.1 Contenuto della Richiesta di Approvvigionamento

Le Richieste di Approvvigionamento dovranno indicare :

- i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di Approvvigionamento;
- il quantitativo di buoni pasto da caricare;
- il dettaglio della fornitura delle card nominative;
- il dettaglio della fornitura delle card non nominative;
- i riferimenti per la consegna delle card;
- le modalità di confezionamento delle card.

Si precisa che la prima Richiesta di Approvvigionamento riguarda i riferimenti per la consegna delle card, rimandando alle successive Richieste di Approvvigionamento il dettaglio per la ricarica delle card stesse.

5.2 Ricezione e verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore verificherà che la Richiesta di Approvvigionamento provenga dai soggetti preposti all'emissione della stessa e che sia compilata correttamente in ogni sua parte.

5.3 Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento

- a La Richiesta di Approvvigionamento sarà valida se redatta in conformità alle prescrizioni del presente capitolato, e il Fornitore dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, formalizzarne l'accettazione mediante l'invio di una comunicazione di riscontro .
- b Qualora invece , la Richiesta di Approvvigionamento non sia redatta in conformità alle prescrizioni del presente capitolato, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione dandone comunicazione all'Amministrazione , entro due (2) giorni lavorativi, al fine di consentire alla stessa l'emissione di una nuova Richiesta .

6 Gestione delle card

6.1 Consegna delle card

Il Fornitore provvederà a consegnare le card nei luoghi indicati nella prima Richiesta di Approvvigionamento. Le card saranno attivate a seguito della prima ricarica, come meglio specificato al paragrafo successivo.

Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione.

La consegna delle card dovrà essere effettuata entro 25 giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di approvvigionamento oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara, pena l'applicazione delle penali previste dal paragrafo 13.

All'atto della consegna delle card l'Amministrazione, verificata la rispondenza di quanto consegnato rispetto a quanto richiesto, provvederà tempestivamente a dare riscontro al Fornitore. Solo successivamente l'Amministrazione potrà inviare la Richiesta di approvvigionamento per la prima ricarica di cui al paragrafo successivo.

Nel caso in cui l'Amministrazione riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo di card inferiore a quello richiesto ovvero in tutti i casi in cui le informazioni presenti sulle

card non rispettino quanto indicato nella Richiesta di approvvigionamento medesima, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore. In tale ipotesi il Fornitore sarà tenuto a inviare le nuove card entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Resta inteso che il costo di prima emissione delle card richieste dall'Amministrazione si intende ricompreso nel costo del servizio.

6.2 Ricarica delle card

Il Fornitore provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di approvvigionamento.

Nel caso di Richieste di Approvvigionamento successive alla prima, la ricarica delle card dovrà essere effettuata entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta, oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara, pena l'applicazione delle penali previste dal par. 13:

Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare all'Amministrazione l'avvenuta ricarica delle card.

6.3 Sostituzione di card – card di nuova immissione

A fronte di eventuali richieste di sostituzione di card (in caso di deterioramento o malfunzionamento) o di richiesta di card di nuova emissione (in caso di furto o smarrimento oppure in caso di nuovi utenti del servizio), il Fornitore provvederà a consegnare le card di successiva emissione all'Amministrazione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta .

Resta inteso che l'emissione della prima card è ricompresa nel costo del servizio e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. È ricompresa nel costo del servizio anche la riemissione, su base annua, delle card fino ad un massimo del 10% di card sul numero totale di utenti del servizio (es. su 100 dipendenti utilizzatori, l'Amministrazione, ogni anno, potrà richiedere gratuitamente fino a n.10 card). Per ogni richiesta successiva di riemissione sarà riconosciuto al Fornitore un costo di 6,00 (sei) euro per singola card, comprensivo di tutti i costi connessi all'emissione ed alla consegna all'Amministrazione della nuova card (es. assistenza blocco card, predisposizione flusso e layout della card, produzione fisica della card, imbustamento e spedizione). Resta inteso che nel caso di richiesta di card per nuovi dipendenti utilizzatori nessun costo sarà dovuto dall'Amministrazione e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente. Resta altresì inteso che nel caso di malfunzionamento della card per colpa del Fornitore nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto all'Amministrazione e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente.

Inoltre, nel caso di sostituzione, sarà onere del Fornitore provvedere ad inibire l'utilizzo della tessera sostituita, contestualmente alla consegna del duplicato.

6.4 Furto o smarrimento delle card

Nel caso di furto o smarrimento della card sarà onere dell'Amministrazione comunicare tempestivamente al Fornitore tale circostanza ed il Fornitore provvederà a bloccare la card entro **1 giorno** lavorativo dalla ricezione della comunicazione medesima.

7 Spendibilità e restituzione dei Buoni pasto scaduti

7.1 Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo (Decreto Mise n. 122/2017)

- 1 I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro .

- 2 I buoni pasto sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo.
- 3 I Buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.
- 4 Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

7.2 Spendibilità dei Buoni pasto – termine temporale di utilizzo

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- 1 I Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- 2 I Buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

7.3 Buoni pasto scaduti

Nel caso di buoni pasto scaduti (non utilizzati entro i termini previsti nel precedente paragrafo), l'Amministrazione si avvarrà dell'automatica sostituzione degli stessi, di pari quantitativo e valore.

Il Fornitore dovrà, entro e non oltre il **30 aprile** successivo alla scadenza dei buoni, procedere all'emissione della nota di credito in favore dell'Amministrazione e successivamente alla sostituzione automatica dei buoni pasto scaduti con buoni pasto elettronici di nuova emissione, senza alcuna azione da parte dell'Amministrazione.

8 Caratteristiche della rete degli esercizi convenzionati e obblighi del Fornitore

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 del predetto Decreto n. 122/2017 e delle prescrizioni contenute nei paragrafi successivi.

Ai sensi dell'art. 3, del predetto Decreto, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno del locale, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.;
- b le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.

Si precisa che:

- 1 con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h , punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- 2 gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
- 3 gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

8.1 Numerosità degli esercizi

Al fine di determinare la numerosità degli esercizi l'Amministrazione ha stimato, per il periodo di riferimento dell'Appalto, un numero di soggetti aventi diritto al buono pasto pari a n.750.

- a Il Fornitore aggiudicatario entro 10 giorni lavorativi dall'aggiudicazione dell'Appalto dovrà:
 - 1 convenzionare, ai fini della stipula del contratto, almeno 50 Esercizi, garantendo così un rapporto di almeno 1 esercizio ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto, oppure il numero migliorativo, eventualmente offerto in gara prevedendo la seguente distribuzione.:
 - almeno 45 Esercizi all'interno del centro abitato di Sassari (dove sono distribuite in maniera capillare le diverse sedi di lavoro degli aventi diritto al pasto) o a distanza di massimo 1 km dal predetto centro abitato ,
 - almeno 5 esercizi in prossimità della frazione di Li Punti/Preda Niedda o a distanza di massimo 1 km dalla stessa;

Città	Indirizzo sede di utilizzo	Numero minimo di esercizi da convenzionare
Sassari	Centro abitato	45
Sassari	Frazione Li Punti/Preda Niedda	5
	Totale	50

—————Tabella 1 "Elenco delle sedi di utilizzo"

Si precisa che gli esercizi da convenzionare per ciascuna sede di utilizzo non possono essere proposti in altra sede di utilizzo anche se ricadenti nelle distanze previste alla successiva lettera d)

- 2 trasmettere all'Amministrazione, l'Elenco degli esercizi convenzionati delle proprie sedi di utilizzo, il quale dovrà riportare almeno le informazioni presenti nel facsimile Allegato A al presente Capitolato (Tabella A - "Elenco degli Esercizi Convenzionati").
- b il Fornitore, per l'intera durata del Contratto, dovrà garantire la "spendibilità" dei Buoni Pasto presso tutti gli esercizi convenzionati indicati nella suddetta Tabella A.
- c Il Fornitore dovrà garantire la presenza di Esercizi abilitati alla cessione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (cfr. lettera b, del paragrafo 8), di almeno il 25% rispetto al numero di Esercizi riportati nella Tabella A, fatto salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità.
- d Gli Esercizi da convenzionare di cui alla precedente lettera a), nonché quelli eventualmente offerti in sede di Offerta Tecnica, dovranno essere ubicati entro la distanza di 1 km dalla sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolata considerando il tragitto più breve percorribile a piedi, da ciascuna Sede di utilizzo sopra indicata.

- e Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi riportati nella Tabella A, dovrà garantire su richiesta motivata dell'Amministrazione un maggior numero di esercizi (nella misura massima del 20%) in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità). Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli Esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di Esercizi riportati nella Tabella A. Si precisa che le preferenze dell'Amministrazione (riferimenti dell'esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.) non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto, nei termini sopra indicati, a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione all'Amministrazione.
- f Il numero totale degli Esercizi convenzionati non può essere ridotto per tutta la durata del Contratto. Inoltre, si precisa che, solo nel caso in cui vi siano aggiornamenti, il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione la Tabella A aggiornata.
- g Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà sostituire tali esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri Esercizi nelle immediate vicinanze, affinché resti invariato il numero totale degli esercizi convenzionati presso cui sia garantita la "spendibilità" dei Buoni Pasto alle condizioni indicate nel presente Capitolato.

8.2 Obblighi relativi alla rete degli esercizi convenzionati

Il Fornitore dovrà comunicare all'Esercente, in forza del contratto di convenzionamento:

- 1 la tipologia di card che sarà utilizzata nell'Esercizio convenzionato;
- 2 le regole di ritiro dei Buoni pasto da parte dell'Esercente (a fronte della consumazione del pasto da parte dell'utilizzatore) con specifico riferimento alle verifiche di validità dei Buoni pasto ai fini dell'accettazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - o presenza di un contratto di convenzionamento;
 - o verifica di validità della card e dei relativi Buoni pasto (es. *black list*, data di scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti);
- 3 le regole di validazione dei Buoni pasto ai fini della fatturazione all'Emettitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività amministrative successive al ritiro dei Buoni pasto dagli utenti e fino all'emissione della fattura (es. lettura, contabilizzazione, emissione della distinta e della relativa fattura); la ricezione della fattura da parte dell'Emettitore in data certa (tracciabile ai fini del calcolo dei tempi di pagamento);
- 4 le regole di fatturazione, oltre all'evidenza della commissione applicata offerta in sede di gara;
- 5 le regole di rimborso dei Buoni pasto all'Esercente, evidenziando in particolare la Commissione applicata, i termini di pagamento, il calendario di pagamento relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi;
- 6 le regole per recedere dal contratto di convenzionamento. In particolare, il Fornitore evidenzierà le modalità con le quali l'Esercente potrà comunicare una eventuale disdetta del convenzionamento, così da permettere al Fornitore medesimo di aggiornare la Tabella degli Esercizi autorizzati al ritiro.

Qualora i Buoni pasto oggetto del presente Appalto venissero spesi occasionalmente presso Esercizi non rientranti nell'elenco degli Esercizi convenzionati, per i suddetti Buoni pasto si applicheranno le medesime condizioni offerte in sede di gara (Commissione e termini di pagamento), indipendentemente dalla presenza del contratto di convenzionamento. Qualora tali Esercizi fossero utilizzati abitualmente

dagli utilizzatori finali, anche in assenza di richiesta scritta da parte dell'Amministrazione, essi dovranno essere inseriti nell'elenco degli Esercizi convenzionati, previa stipula di apposito contratto di convenzionamento oppure dovranno essere inibiti al ritiro di detti Buoni pasto.

8.3 Obblighi relativi al pagamento agli esercenti

- a Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di **una** data di consegna al mese oppure entro il miglior termine eventualmente offerto in gara. A partire dalle predette date, successive alla consegna della fattura da parte degli Esercizi al Fornitore saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti di cui alla successiva lettera b).
- b Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercenti, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del Contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli convenzionati in relazione al presente Appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente Appalto, entro e non oltre il termine di:
 - o **30** giorni per gli Esercizi di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 8 "Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati e obblighi del Fornitore" oppure entro il miglior termine eventualmente offerto in gara;
 - o **60** giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del precedente par.8 "Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati e obblighi del Fornitore" oppure entro il miglior termine eventualmente offerto in gara;

calcolato dalle date, indicate nel predetto calendario dei pagamenti del Fornitore, successive alla consegna della fattura da parte degli Esercenti.

- c Il Fornitore aggiudicatario, in relazione alla commissione (anche Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta la durata del contratto, a tutti i titolari degli Esercizi, sia a quelli convenzionati in relazione all'Appalto, che a quelli presso i quali - non inseriti nell'Elenco - verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto dell'Appalto stesso, una commissione (sconto incondizionato) definita ai sensi dell'art.131 comma 5 lettera c) del D.lgs. 36/2023, oppure secondo quanto eventualmente proposto nell'offerta tecnica. Resta inteso che la predetta commissione sarà onnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel presente Capitolato, oltre che degli impegni presi attraverso l'offerta presentata in sede di gara. Si rappresenta inoltre che la commissione sarà onnicomprensiva di tutte le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto necessarie per portare a buon fine la transazione.

8.4 Obblighi relativi al modello di funzionamento del Buono pasto elettronico

- a Il Fornitore dovrà garantire un servizio sostitutivo di mensa, tramite buono pasto elettronico, totalmente automatizzato, erogato tramite una card, una rete di dispositivi di lettura presso l'esercente convenzionato (dispositivi di lettura: POS, software integrati nelle casse, ecc.) e un sistema autorizzativo in grado di ricevere, elaborare e rendicontare i flussi di consumo per gli utenti finali.
- b Il Fornitore dovrà mettere a disposizione presso gli esercizi convenzionati dispositivi di lettura che dovranno garantire la lettura delle card aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 3. Inoltre tali dispositivi dovranno consentire, eventualmente attraverso un'apposita ricevuta, la verifica della transazione avvenuta da parte dell'utente.

- c Il Fornitore dovrà consentire di utilizzare lo spazio a disposizione nella banda magnetica per la parte non utilizzata dall'applicativo BPE, per ulteriori applicazioni (es. controllo accessi); in nessun caso potrà richiedere all'Amministrazione costi aggiuntivi per l'utilizzo della predetta banda magnetica.
- d Il sistema dovrà garantire all'esercente la possibilità di tracciare le varie fasi del cd. ciclo passivo consentendo, previo inserimento dei dati di fatturazione da parte dell'esercente medesimo, l'emissione e l'invio della fattura al Fornitore per il successivo pagamento.
- e Il Fornitore dovrà garantire la gestione automatizzata del cd. ciclo attivo, assicurando all'Amministrazione l'assistenza necessaria all'implementazione, all'utilizzo e alla gestione del servizio stesso. In caso di malfunzionamenti il Fornitore si impegna ad intervenire entro un giorno lavorativo dalla richiesta da parte dell'Amministrazione. Inoltre il Fornitore deve garantire ai dipendenti utilizzatori la consultazione delle informazioni necessarie per l'utilizzo del buono pasto.
- f **Sicurezza delle transazioni.** Il Fornitore deve garantire adeguati sistemi di sicurezza del dato in fase di lettura e scrittura della carta e cioè durante l'interazione della carta col dispositivo di lettura. Inoltre, nella fase di trasferimento dei dati dal dispositivo di lettura al Gestore di Terminali e da Gestore di Terminali ai sistemi di autorizzazione dell'emittitore il servizio deve garantire la protezione dei dati mediante tecniche di cifratura del canale trasmissivo, garantendo che i dati non siano leggibili da chi non è autorizzato e protetti con algoritmi che garantiscano livelli di sicurezza adeguati. Tutto ciò premesso, resta inteso che è in capo al Fornitore aggiudicatario la responsabilità legata alla sicurezza dei dati trattati (es. identificativi dell'utilizzatore e transazioni).
- g **Gestione dei dati.** Il Fornitore dovrà sempre garantire la privacy dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e non cedere a terzi, se non per ragioni strumentali, le banche dati contenenti i riferimenti dei dipendenti utilizzatori.

9 Fatturazione alle Amministrazioni e pagamenti

- a Le fatture emesse a fronte dei Buoni pasto effettivamente consegnati/caricati verranno pagate dall'Amministrazione Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura (secondo la normativa vigente), mediante pagamento da effettuarsi sul conto corrente indicato dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
 - b Sulle suddette fatture il Fornitore applicherà l'I.V.A .ai sensi di legge.
 - c Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà essere trasmessa esclusivamente per via elettronica.
 - d In ciascuna fattura dovrà essere applicata la ritenuta dello 0,5% ai sensi del D.lgs. 36/2023. L'applicazione della ritenuta dovrà essere evidenziata nella fattura stessa. L'importo complessivo risultante dalla somma delle ritenute effettuate dovrà essere fatturato al termine della durata dell'appalto e verrà liquidato dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio e previo rilascio di DURC.
 - e Le fatture emesse dal Fornitore dovranno contenere le informazioni specificate dall'Amministrazione nei termini definiti al par. 5, nonché il CIG e il Codice univoco ufficio per consentire di identificare il soggetto destinatario della fattura elettronica medesima.
-

10 Interessi di mora

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002, n.231. Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.lgs 231/2002 il fornitore, qualora le richieda, dovrà fornire all'Amministrazione il dettaglio della suddette spese.

11 Verifiche ispettive

11.1 Verifiche ispettive pre-stipula

L'Amministrazione provvederà a verificare la Tabella A - "Elenco degli Esercizi Convenzionati" (Allegato A al presente Capitolato), consegnata dal Fornitore nei termini e nelle modalità definite al paragrafo 8.1

11.1.1 Modalità di esecuzione

La verifica pre-stipula è costituita dalla verifica documentale elenco (Tabella A). Al fine di verificare che l'elenco degli Esercizi presentato sia stato redatto in conformità al facsimile "*Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati*" (Allegato A al presente Capitolato), l'Amministrazione effettuerà una verifica di completezza (mancanza e/o errori di compilazione) e coerenza dei dati (assenza e/o duplicazioni) rispetto ai requisiti previsti nel presente Capitolato.

In caso di carenze riscontrate, il Fornitore dovrà provvedere al completamento e alla revisione dell'elenco degli Esercizi e dovrà consegnare detto elenco revisionato all'Amministrazione entro 3 gg lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

Inoltre, ai fini dell'espletamento di tale verifica ispettiva, il fornitore aggiudicatario dovrà rendere disponibile all'amministrazione un fac simile di contratto di convenzionamento su carta intestata, dal quale si possano verificare i termini di pagamento, la percentuale di commissione che lo stesso fornitore si è impegnato ad applicare a ciascun esercizio convenzionato.

11.1.2 Esito delle verifiche ispettive

L'avvio del servizio è subordinato all'esito positivo della verifica predetta.

Pertanto, qualora l'espletamento della verifica dia esito negativo l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente aggiudicatario, all'incameramento della cauzione provvisoria e allo scorrimento della graduatoria.

La procedura di scorrimento della graduatoria e di verifica ispettiva sul corretto adempimento degli obblighi di convenzionamento verrà ripetuta sui concorrenti successivamente classificati in graduatoria fino a quando le verifiche ispettive effettuate su uno di tali concorrenti non diano esito positivo, riservandosi l'Amministrazione di interrompere tale scorrimento non procedendo ad alcuna aggiudicazione.

11.2 Verifiche ispettive post-stipula

L'Amministrazione potrà, in corso di fornitura, effettuare specifiche verifiche ispettive a campione e/o su segnalazione dei dipendenti, volte ad accertare l'adempimento, da parte del Fornitore, degli impegni

relativi al convenzionamento degli esercizi indicati nella Tabella A - "Elenco degli Esercizi Convenzionati", nonché degli ulteriori impegni assunti in sede di offerta relativamente alla percentuale di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti.

Le verifiche ispettive che dovessero essere effettuate in corso di vigenza del contratto di fornitura potranno essere espletate solo qualora l'importo delle Richieste di Approvvigionamento emesse dall'Amministrazione abbia raggiunto almeno un valore pari al 25% dell'importo aggiudicato.

11.2.1 Verifiche ispettive relative agli Esercizi convenzionati

Per le modalità di verifica della conformità dell'elenco (c.d. Verifica documentale elenco Tab. A) si rimanda al par. 11.1.1.

Per ogni singolo Esercizio saranno oggetto di verifica a campione o su segnalazione:

- a) l'esistenza dell'Esercizio all'indirizzo definito;
- b) l'accettazione del Buono Pasto;
- c) il riconoscimento del Valore nominale del Buono Pasto.

Si precisa che i riferimenti degli Esercizi oggetto del controllo non verranno preventivamente comunicati al Fornitore. Allo stesso modo, non verrà comunicato all'Esercizio sottoposto al controllo di essere oggetto di un'attività ispettiva.

Ai fini delle predette verifiche, il Fornitore è tenuto a consegnare, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione, delle card contenenti il quantitativo di Buoni pasto del Taglio di 7,00 € necessari per l'esecuzione delle verifiche ispettive, calcolato in ragione della numerosità degli Esercizi oggetto di campionamento. Si precisa che il costo dei buoni pasto utilizzati per effettuare le verifiche ispettive sarà a carico del Fornitore. Il costo complessivo massimo stimato al netto dell'IVA per le verifiche di cui sopra e per tutta la durata del contratto è fissato in €. 840,00 pari a 120 buoni pasto.

11.2.2 Esito del controllo

L'esito negativo del controllo comporterà l'applicazione delle relative penali (rif. Cap. 13 "Penali"). Inoltre entro 20 giorni lavorativi dall'applicazione della suddetta penale, il Fornitore è tenuto ad inviare all'Amministrazione il nuovo elenco degli Esercizi convenzionati.

Note relative all'esecuzione del controllo

Si precisa che :

- relativamente alla tipologia di carenza di cui al punto a) del paragrafo 11.2.1, nel caso di assenza dell'Esercizio al n° civico indicato, l'esito della verifica sarà da considerarsi negativo (Esercizio non esistente) a meno che l'Esercizio non sia comunque presente nell'area immediatamente adiacente. La mancata esistenza dell'esercizio pubblico all'indirizzo indicato implica la mancata possibilità di verifica dei successivi punti b) e c). Pertanto nel Rapporto di Ispezione che l'Amministrazione avrà predisposto per l'espletamento di tali verifiche, l'Amministrazione/l'ispettore indicherà, in corrispondenza dei punti b) e c), la sigla NA.
- Relativamente alla tipologia di carenza di cui al punto b) del paragrafo 11.2.1, nel caso in cui la motivazione di non accettazione di un Buono pasto sia dovuta al cambio di gestione o alla sospensione dell'attività (chiusura definitiva dell'Esercizio), tale evento non sarà considerato una carenza se avvenuto successivamente alla consegna all'Amministrazione dell'elenco degli Esercizi convenzionati. La mancata Accettazione del buono pasto implica la mancata possibilità di verifica del successivo punto c). Pertanto nel Rapporto di Ispezione che l'Amministrazione

avrà predisposto per l'espletamento di tali verifiche, l'Amministrazione/l'ispettore indicherà, in corrispondenza del punto c) la sigla NA.

- Relativamente alla tipologia di carenza di cui al punto c) del paragrafo 11.2.1, per mancato riconoscimento del Valore nominale del Buono pasto si intende anche il caso in cui vengano applicate tariffe differenti da quelle esposte al pubblico.

Durante l'attività di verifica ispettiva non sarà considerata una carenza la circostanza che l'ispettore trovi uno o più Esercizi chiusi a causa di uno dei seguenti motivi:

- Chiusura per lutto.
- Chiusura per ferie o stagionale.
- Chiusura per lavori di ristrutturazione.
- Chiusura per eventi eccezionali (es. in caso di furto, incendio, attentato, malattia, morte, eventi calamitosi, etc.).
-

11.2.3 Verifiche ispettive relative al rispetto degli impegni assunti in sede di offerta relativamente alla percentuale di commissione e ai termini di pagamento verso gli Esercenti

L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di inoltrare all'indirizzo pec istituzionale, protocollo@pec.comune.sassari.it, per un campione di esercizi presenti nell'"Elenco degli esercizi convenzionati" (Tabella A, allegato A) le fatture emesse dagli Esercenti per richiedere il rimborso dei Buoni pasto oggetto di codesto Appalto e le relative quietanze. Nella Richiesta verrà precisato il periodo temporale di riferimento.

La non conformità risultante dalla suddetta verifica ispettiva comporterà l'applicazione della relativa penale (rif. par. 13 "Penali").

12 Monitoraggio del servizio e reportistica

L'Amministrazione potrà effettuare controlli, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del Contratto, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato e alla documentazione dell'Appalto stesso.

In caso di disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio segnalate dall'Amministrazione, il Fornitore è tenuto ad eliminare le suddette disfunzioni, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, ferma restando in ogni caso l'applicabilità delle penali previste al par. 13.

In ogni momento l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere dati/reportistica.

13 Penali

13.1 Difformità nella ricarica delle card

- a Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle card, indicati nel par.6.1 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a euro 100,00, salvo il risarcimento del maggior danno.
 - b Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ricarica delle card come indicati nel par. 6.2 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 0,1% dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
 - c Nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dall'Amministrazione nella Richiesta di Approvvigionamento (cfr. par. 5 del presente Capitolato), il Fornitore sarà tenuto a
-

corrispondere all'Amministrazione una penale pari a euro 100,00, salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall'Amministrazione e fino alla risoluzione della predetta difformità.

13.2 Difformità relative alle caratteristiche del buono pasto

Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto di cui al par. 7, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 5% dell'importo dei Buoni pasto (escluso IVA) aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

13.3 Difformità relative al convenzionamento

- a Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 8.1 lett. e) per il convenzionamento di Esercizi, in aggiunta a quelli previsti nel medesimo paragrafo, su richiesta motivata della Amministrazione, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 0,05% dell'importo indicato nel Contratto (escluso IVA) salvo il risarcimento del maggior danno.
- b Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nella lettera c) del par. 8.1 per il convenzionamento del numero di esercizi ivi indicato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a 0,1% dell'importo indicato nel Contratto (escluso IVA) salvo il risarcimento del maggior danno.
- c Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione della Tabella A inviata all'Amministrazione (rif. paragrafo 8.1 lettera e) e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento dello/gli esercizio/i mancante/i, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione, se non è stato convenzionato un esercizio indicato nell'elenco contenente le informazioni di cui alla Tabella A – "Elenco degli esercizi convenzionati", una penale pari a Euro 50,00, salvo il risarcimento del maggior danno.
- d Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 8.1 lett. g) per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 0,05% dell'importo indicato nell'Ordine di acquisto (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

13.4 Difformità riscontrate in fase di controllo

- a Nel caso in cui, l'esito dei controlli effettuati sugli esercizi convenzionati, evidenzia una non conformità agli standard definiti al par. **11.2.1** il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione la seguente penale:

	Tipologia di carenza	Penale (Euro)
A	Non esistenza dell'esercizio all'indirizzo definito negli Elenchi	€ 500
B	Mancata accettazione del Buono Pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto	
C	Mancato riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto	

- b Nel caso in cui, dai controlli effettuati emerga una non conformità per il mancato rispetto degli impegni presi in fase di gara e relativi al rispetto della percentuale di commissione e ai termini

di pagamento verso gli esercenti il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione la seguente penale :

	Tipologia di carenza	Penale (Euro)
A	Mancato rispetto della percentuale di Commissione dichiarata in offerta	€. 1.500
B	Mancato rispetto dei termini di pagamento dichiarati in offerta.	

- c Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 12 "Monitoraggio del servizio" per la chiusura del reclamo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari ad Euro 250,00.
- d Nel caso in cui, all'esito dei controlli effettuati si evidenzi che il calendario non rispetti quanto indicato nel paragrafo 8.3 lettera a), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro 1.000,00.

14 Allegati

Allegato A – Tabella A "Elenco degli esercizi convenzionati"

Il Dirigente
Dott. Roberto Campus